

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PATTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) NERVI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 13/03/2020

FATTO

1) Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (estinto in corrispondenza della rata n. 62/120, nel mese di maggio 2013). In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.890,93 a titolo di rimborso quota parte degli oneri commissionali e assicurativi (oltre eventuali quote insolute). Infine, il ricorrente chiede il rimborso delle spese di assistenza sostenute per la presentazione del ricorso da quantificarsi in via equitativa.

2) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che le clausole contrattuali di cui al contratto di finanziamento inter partes non possono essere considerate vessatorie in quanto conformi alle normative vigenti e, segnatamente, approvate specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. Ne deriva che del tutto legittimamente le parti hanno escluso che si facesse ricorso a qualsivoglia retrocessione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

3) Inoltre, per quanto riguarda il rimborso del premio assicurativo non goduto, la resistente trasmetteva evidenza del reclamo all'ente pensionistico, il quale la informava di aver rimborsato euro 1.175,78 con data determina 19/06/2013.

Alla luce di quanto sommariamente esposto in premessa, questo Collegio:



-letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri).

-letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525.

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma T.U.B., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.U.B. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 cod. civ.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

6. Ciò premesso, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| rate pagate | 62 | rate residue | 58 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---------------------------|----|--------------|----|----------|------------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | |
| Commissioni finanziarie | | | | 2.666,43 | 1.288,77 | 488,84 | 799,93 |
| Commissioni intermediario | | | | 2.432,64 | 1.175,78 | 1.175,78 | 0,00 |
| Totale | | | | | | | 799,93 |

7. Il risultato non corrisponde con quanto richiesto dal ricorrente, perché si è tenuto conto del rimborso effettuato dall'ente pensionistico.

8. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data della richiesta al saldo.

9. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subjecta* materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 799,93 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA